

Il presente lavoro di ricerca ha ad oggetto i profili di giurisdizione così come delineati nel Reg. 1346/00 sull'insolvenza transfrontaliera, ossia i criteri posti dalla normativa comunitaria per l'individuazione dello Stato membro competente a dichiarare il fallimento di un debitore che nel corso dell'esercizio della propria attività economica sia entrato in contatto con più ordinamenti giuridici dell'Unione europea.

Si dia il caso in cui la società X abbia la propria sede legale in Italia, ma eserciti effettivamente l'attività economica in Francia ove è ubicata una sua dipendenza; ancora, si dia il caso in cui l'imprenditore Tizio abbia il proprio domicilio professionale in Germania e una sede secondaria in Spagna. In questi casi, solo per citarne alcuni, a quale Stato membro deve essere attribuita la potestà giurisdizionale per l'apertura della procedura concorsuale?

A seguito dell'adozione del modello dell'"universalità limitata", in base al quale assieme all'apertura della procedura concorsuale principale è possibile procedere all'apertura di una o più procedure secondarie, il legislatore comunitario ha individuato all'art. 3 del Reg. 1346/00 i due criteri attributivi della potestà giurisdizionale: il primo è il cosiddetto COMI, ossia il "centro degli interessi principali del debitore", che legittima l'apertura della procedura principale; il secondo è costituito dalla cosiddetta dipendenza, presupposto per l'apertura della procedura secondaria.

Lo studio è volto alla ricostruzione, da un punto di vista sostanziale, dei caratteri essenziali e distintivi dei suddetti criteri per agevolare l'individuazione dello Stato membro titolare della potestà giurisdizionale; si tratta inoltre di un'operazione prodromica all'analisi degli aspetti più squisitamente processuali. A tal fine ci si è avvalsi dell'aiuto fornito dalle interpretazioni giurisprudenziali elaborate nel corso degli anni dai Tribunali nazionali e dalla stessa Corte di Giustizia, nonché dalle tesi dottrinali formatesi sul punto.

Per quanto riguarda la nozione di COMI si distinguono i casi in cui il debitore sia una persona fisica, imprenditore e non (si veda il caso *Geveran Trading*), da quelli in cui sia una persona giuridica (caso *MG Probud gdynia sp zo.o*, *Interedil*, *Eurofood*) ovvero una società appartenente ad un gruppo multinazionale (si rinvia ai casi *BRAC RENT-A-Car International*, *Daisytek-ISA BPIR 30*, *Cirio Del Monte NV*, *Eurofood*, *Dalle Hygiene Production SA*). Data la lacunosità del dettato letterale dell'art. 3 citato e della vaghezza del *Considerando* 13 del Reg. 1346/00 è di fondamentale importanza l'analisi delle soluzioni adottate in sede giurisprudenziale.

Per quanto concerne la nozione di dipendenza, ai sensi dell'art. 2 lett. h) del Reg. 1346/00 essa coincide con il luogo in cui è localizzata la sede operativa dotata di una certa stabilità, in cui venga svolta l'attività imprenditoriale con mezzi umani e con beni (si veda il caso *Interedil*).

Circoscrivere compiutamente i titoli di giurisdizione previsti nel Reg. 1346/00 significa in primo luogo dare maggiore vigore al principio della certezza del diritto a tutela dei terzi, in particolare dei creditori, che hanno concluso affari con il debitore fallendo. Ciò in quanto si ridurrebbe la discrezionalità delle Corti le quali, in varie occasioni, hanno sostenuto la loro competenza benché in realtà avessero le caratteristiche di foro esorbitante. In secondo luogo, consentirebbe di ridurre le situazioni patologiche di conflitto di giurisdizione sia positivo, particolarmente frequenti nella prassi (si veda il caso *Daisytek-ISA Ltd.*, il caso *Rover* e il caso *Eurofood IFSC Ltd.*), sia negativo.

La ricerca prosegue poi verso l'individuazione dello Stato competente all'apertura della procedura concorsuale qualora si perfezionino trasferimenti del COMI sia antecedentemente sia successivamente la dichiarazione di fallimento. Nel primo caso, lo studio ha lo scopo di trovare una disciplina che valorizzi il coordinamento del *Considerando* 4 al Reg. 1346/00, che vieta la pratica del ricorso al *forum shopping*, con gli artt. 43 e 48 del Trattato CE che tutelano comunque la libertà di stabilimento. Nel secondo caso, ossia di trasferimento del COMI successivo alla dichiarazione di fallimento, si analizza la fattispecie alla luce del principio della *perpetuatio jurisdictionis* e dell'interpretazione resa sul punto dalla Corte di Giustizia nella celebre causa *Staubitz-Schreiber*.

Infine, tra gli aspetti strettamente processuali oggetto di studio del presente lavoro, emerge il fenomeno della litispendenza, consistente nella contestuale pendenza tra le stesse parti, davanti a giudici diversi, della medesima causa, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Il Reg. 1346/00 nulla dice in relazione a quei casi in cui davanti a giudici di Stati membri diversi si aprono più procedure principali per lo stesso fallimento, nei confronti del medesimo debitore. La questione viene risolta dalla Corte di Giustizia nel noto caso *Eurofood IFSC Ltd.* richiamando il dettato letterale del *Considerando* 22 del Reg. 1346/00 che sancisce sia il principio dell'automatico riconoscimento delle decisioni di apertura della procedura concorsuale sia il principio della prevenzione. Tuttavia, tale soluzione si presta a numerose critiche prima tra tutte quella per cui la regola del *prior in tempore* non opererebbe dal momento del deposito della domanda bensì da quello successivo dell'adozione della decisione di apertura, consentendo dunque la contestuale pendenza di più procedure concorsuali.